

RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

Sezione I — RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STATI

A) Elementi dell'illecito internazionale

1. Elemento soggettivo

295. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 27 giugno 1986 nel caso delle *Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua e contro il Nicaragua* (Nicaragua c. Stati Uniti) (merito).

Nella sentenza del 27 giugno 1986 sulle *Attività militari in Nicaragua*¹ la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che fossero imputabili agli Stati Uniti sia le azioni degli agenti statunitensi che quelli dei c.d. *UCIAS (Unilaterally Controlled Latino Assets)*, forze reclutate dagli Stati Uniti per effettuare *cover operations* in Nicaragua. Secondo la Corte infatti « benché non sia dimostrato che militari degli Stati Uniti abbiano preso direttamente parte alle operazioni, degli agenti degli Stati Uniti hanno partecipato alla preparazione, alla direzione, al sostegno e all'esecuzione delle operazioni ». Se l'esecuzione rientrava nei compiti degli "UCIAS", i cittadini degli Stati Uniti hanno partecipato « alla preparazione, alla direzione e al sostegno ». Pertanto, ad avviso della Corte, « l'imputabilità agli Stati Uniti di tali attacchi appare... dimostrata » (§ 86).

Quanto agli atti compiuti dai *contras*, cioè dai ribelli anti-sandinisti nicaraguensi, la Corte ha affermato che, nonostante vi fosse un aperto sostegno soprattutto di carattere finanziario da parte dell'amministrazione statunitense, ciò non poteva far ritenere che « tutte le operazioni lanciate dai *contras* riflettevano, ad ogni stadio del conflitto, una strategia e delle tattiche pienamente concepite dagli Stati Uniti ». Pur tuttavia risultava chiaro, ad avviso della Corte, che un certo numero di operazioni militari e paramilitari condotte da tale forza « erano decise e programmate, se non direttamente da consiglieri degli Stati Uniti, almeno in stretta collaborazione con essi » e sulla base di un « supporto di intelligence e logistico » che gli Stati Uniti erano in grado di fornire (§ 106). Pertanto, se da un lato era stato dimostrato, a giudizio della Corte, che « le autorità degli Stati Uniti » avevano « largamente finanziato, addestrato, equipaggiato, armato e organizzato » i *contras*, dall'altro non poteva dirsi che gli Stati Uniti avessero « "creato" la

¹ *Supra*, §§ 53 e 276.

forza *contra* in Nicaragua» o avessero fornito un «sostegno diretto e decisivo al combattimento» tale da poter essere equiparato ad un «intervento diretto da parte delle forze combattenti degli Stati Uniti» (§ 108).

La Corte era quindi chiamata a stabilire se «il legame tra i *contras* e il governo degli Stati Uniti... di così stretta dipendenza da un lato e di controllo dall'altro» era tale da poter definire la forza *contra*, dal punto di vista giuridico, come «un organo degli Stati Uniti o come agente per conto di quel governo». In proposito, la Corte ha osservato che «nonostante i rilevanti sussidi e sostegno loro forniti dagli Stati Uniti», non vi era alcuna chiara prova che gli Stati Uniti avessero effettivamente esercitato un grado di controllo «tale da considerare i *contras* come agenti per suo conto» (§ 109). Le diverse forme di assistenza fornite dagli Stati Uniti ai *contras* infatti, seppur «cruciali per lo svolgimento delle loro attività», risultano insufficienti, a giudizio della Corte, «a dimostrare la loro completa dipendenza dall'aiuto degli Stati Uniti» e a *fortiori* «ad equiparare i *contras* alle forze degli Stati Uniti» (§ 110).

La suddetta conclusione, ad avviso della Corte, tuttavia non risolveva «l'intera questione della responsabilità incorsa dagli Stati Uniti attraverso la loro assistenza ai *contras*» per la quale occorreva stabilire «il grado di controllo» che gli Stati Uniti esercitavano nei confronti dei *contras* (§§ 110-111). Al riguardo, la Corte ha affermato che «la partecipazione degli Stati Uniti, anche se preponderante o decisiva, nel finanziamento, nell'organizzazione, nell'addestramento, nell'approvvigionamento e nell'equipaggiamento dei *contras*, nella selezione dei loro obiettivi militari e paramilitari e nella preparazione dell'insieme delle loro operazioni, è in se stessa ancora insufficiente... per attribuire agli Stati Uniti gli atti commessi dai *contras* nel corso delle loro operazioni militari e paramilitari in Nicaragua». Infatti, ha proseguito la Corte, «tutte le forme di partecipazione degli Stati Uniti sopra menzionate, e persino il controllo generale da parte dello Stato convenuto su una forza avente un elevato grado di dipendenza da esso, non significano in se stesse, senza ulteriori prove, che gli Stati Uniti abbiano diretto o attuato la perpetrazione degli atti contrari ai diritti umani e al diritto umanitario allegati» in quanto «tali atti potevano certamente essere commessi da membri dei *contras* senza il controllo degli Stati Uniti». La Corte ha concluso infatti che affinché questo comportamento potesse dar luogo ad una responsabilità giuridica degli Stati Uniti, «si sarebbe dovuto in principio dimostrare che tale Stato aveva un controllo effettivo delle operazioni militari e paramilitari nel corso delle quali le violazioni invocate sono state commesse» (§ 115).

296. Sentenza della Camera d'appello del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia del 15 luglio 1999 nel caso *Tadić*.

Nella sua sentenza del 15 luglio 1999 relativa al caso *Tadić*², la Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia si è posta il problema della natura internazionale o meno del conflitto nei territori della ex Jugoslavia dopo il 19 maggio 1992, data in cui l'PEP [Esercito popolare jugoslavo] si è ritirato formalmente dalla

Bosnia e Erzegovina, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del suo Statuto riguardante le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949³.

Dopo aver constatato che «il requisito che il conflitto sia internazionale affinché operi il regime delle violazioni gravi ai sensi dell'articolo 2 dello Stato» non veniva contestato dalle parti, la Camera ha anzitutto affermato che «è incontestato che un conflitto armato sia internazionale se ha luogo tra due o più Stati» (§ 83) aggiungendo inoltre che «un conflitto armato interno che scoppi sul territorio di uno Stato... può diventare internazionale (o, a seconda delle circostanze, essere di natura internazionale accanto ad un conflitto armato interno) se (i) un altro Stato interviene in tale conflitto attraverso le sue truppe, o alternativamente se (ii) alcuni dei partecipanti nel conflitto armato interno agiscono per conto di tale altro Stato» (§§ 83-84).

Dopo aver confermato l'opinione della Camera di prima istanza sul fatto che il conflitto prima del 19 maggio 1992 era di carattere internazionale tra la Bosnia-Erzegovina («BE») da un lato e la R.F.J. [Repubblica Federale di Jugoslavia] dall'altro, la Camera d'appello ha osservato che «la questione se dopo il 19 maggio 1992 il conflitto ha continuato ad essere internazionale o è divenuto invece esclusivamente interno si traduce nella questione se le forze serbo-bosniache — nelle cui mani le vittime bosniache si sono trovate in questo caso — potessero essere considerate organi *de iure* o *de facto* di una Potenza straniera, precisamente della R.F.J.» (§ 87).

Secondo la Camera, il punto di partenza per la soluzione del problema deve essere rintracciato «nel corpo del diritto che è più direttamente rilevante alla questione», cioè nel diritto internazionale umanitario il quale può «contenere criteri giuridici per stabilire quando le forze armate che combattono in un conflitto armato che è *prima facie* interno possano essere considerate come agenti per conto di una Potenza straniera anche se non possiedono formalmente la qualità di suoi organi». Questi criteri, secondo la Camera, «possono differire dalle regole poste nel diritto internazionale generale, cioè nel diritto della responsabilità statale, per valutare atti di individui che non hanno la qualità di organi statali ma che sono compiuti per conto di un certo Stato» (§ 90). La Camera ha dunque espresso l'intenzione di voler prendere in considerazione «le condizioni alle quali le forze armate che combattono contro le autorità centrali dello stesso Stato in cui vivono e operano possano essere considerate come agenti per conto di un altro Stato», o, in altri termini, «le condizioni alle quali tali forze possano essere assimilate ad organi di uno Stato diverso da quello sul cui territorio vivono e operano». La Camera ha quindi preso le mosse dai criteri per definire i legittimi combattenti contenuti nella Terza Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare all'art. 4, ai sensi del quale «le milizie o i gruppi o unità paramilitari possono essere considerati come legittimi combattenti se fanno parte delle forze armate» di una Parte del conflitto (art. 4 A, par. 1) o «appartengono...» ad una «Parte del conflitto» (art. 4 A, par. 2) e soddisfino gli altri quattro requisiti previsti nell'art. 4 A, par. 2». Da ciò ne consegue, secondo la Camera, che «se in un conflitto armato, unità paramilitari "appartengono" ad uno Stato diverso da quello contro il quale stanno combattendo, il conflitto è internazionale e quindi serie violazioni delle Convenzioni di Ginevra possono essere qualificate come "gravi violazioni"» (§ 92). Con particolare riguardo al requisito dell'«appartenere ad una Parte del conflitto»

² *Supra*, §§ 49 e 256; *infra*, § 311.

³ In <http://www.un.org/icty/tadic/appeal/judgement/tad-0990715e.pdf> (R.D.I., 1999, pp. 1074-1113).